

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

37° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1990

Presidenza del Presidente PAGANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Disposizioni a tutela della qualità delle acque di balneazione in attuazione della direttiva 76/160/CEE, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470» (1459)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 7, 8 e *passim*
CECCATELLI (DC), relatore alla Commissione 2, 9
FABRIS (DC) 8
MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato
per la sanità 8, 9, 10

NEBBIA (Sin-Ind) Pag. 8, 9
TORNATI (PCI) 10

«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia» (2372)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 10, 11, 13 e *passim*
ANDREINI (PCI) 15
BOATO (Fed. Eur. Ecol.) 14, 15
FABRIS (DC), relatore alla Commissione 11, 12
MONTRESORI (DC) 11, 15
NEBBIA (Sin-Ind) 11

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni a tutela della qualità delle acque di balneazione in attuazione della direttiva 76/160/CEE, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470» (1459)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni a tutela della qualità delle acque di balneazione in attuazione della direttiva 76/100/CEE, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470».

Prego la senatrice Ceccatelli di riferire sul disegno di legge.

CECCATELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge n. 1459, presentato dall'allora Ministro della sanità Donat-Cattin il 13 dicembre 1988, di concerto con il Ministro dell'ambiente e i Ministri della marina mercantile, del turismo e spettacolo, con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ed i Ministri del bilancio e del tesoro, dispone l'attuazione della direttiva CEE 76/160 dell'8 dicembre 1975, recepita nel nostro paese con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

Un primo aggiornamento di questo decreto presidenziale è stato attuato mediante il decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1986 ed ha riguardato le norme di campionamento e le tecniche per la ricerca dei requisiti di qualità delle acque di balneazione.

Il decreto n. 470 ha subito poi una seconda modifica attraverso il decreto legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271. Con esso vengono ritoccati i valori limite riferiti al parametro ossigeno disciolto, quando il superamento dei valori limite stabiliti secondo la tabella comunitaria dipenda esclusivamente dai fenomeni di eutrofizzazione. L'efficacia di tale normativa non avrebbe dovuto prolungarsi oltre due anni dalla sua emanazione, ma i fenomeni eutrofici con effetti diffusi permangono tuttora in alcuni comuni del Veneto, Emilia Romagna e Marche (anche se non in tutti quelli segnalati dall'allegato 1 della relazione al disegno di legge al nostro esame: tale elenco infatti risale al 1988). Resta però il fatto che la situazione dei corpi idrici italiani non si è certo adeguatamente modificata.

Quello che invece si è positivamente modificato è il quadro di attenzione alla qualità delle acque, come dimostra il piano per il monitoraggio dello stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere e lo sviluppo di un articolato sistema informativo sui dati raccolti nelle indagini dei Ministeri dell'ambiente, sanità, marina mercantile.

Non vi è dubbio che siano stati attuati lungo gli anni, dalla emanazione della direttiva 76/160 ad oggi, interventi di grande rilievo, secondo una strategia che prevede, insieme coll'azione di disinquinamento, quella diretta a rimuovere le cause del degrado delle acque. Basterebbe a questo proposito ricordare tutta la nuova normativa riferita alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e industriali e per altro verso l'istituzione proprio nel 1988 di una Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome quale strumento politico operativo per la realizzazione di un *Master-Plan* per il risanamento, la tutela, la valorizzazione del bacino idrografico del Po.

Tuttavia i risultati conseguiti nella lotta all'inquinamento idrico e di conseguenza nella valorizzazione del nostro patrimonio di acque da balneazione non sono certo sufficienti. Vi sono resistenze di diverso ordine; di natura culturale, istituzionale, finanziaria. Vi è quindi l'urgenza (e non solo per la ragione di un allineamento alle direttive CEE, almeno durante il semestre di presidenza italiana) di approvare le disposizioni a tutela della qualità delle acque di balneazione che diano integrale attuazione alla direttiva CEE 76/160.

Il disegno di legge al nostro esame è importante, perchè si pone l'obiettivo del miglioramento delle acque di balneazione, non più soltanto per i profili strettamente sanitari, ma anche per l'aspetto ambientale con il rilancio della tutela dell'uso di balneazione come diritto collettivo.

Fondamentale, a questo riguardo, è l'articolo 1, secondo il quale l'uso della balneazione deve svolgersi in regime di sicurezza della salute pubblica, ma anche nel rispetto delle risorse ambientali, in specie flora e fauna acquatiche.

A questo fine già nell'articolo 1 si prevede al comma 2 la collaborazione tra utenti, concessionari di beni del demanio idrico e marittimo, industria turistica e pubblica amministrazione.

A fondamento di una tale collaborazione vi sono gli articoli: 3, dedicato alla autodisciplina delle attività produttive; 6, dedicato alle competenze statali; 7, alle competenze regionali; 8, alle competenze dei comuni, che definiscono con chiarezza responsabilità e compiti.

Tra i principali punti del provvedimento riveste particolare rilievo il contenimento dell'uso di balneazione dell'ambiente idrico (come faceva rilevare la nota aggiuntiva del ministro Ruffolo alla relazione 1989 sullo stato dell'ambiente in Italia) con altri usi delle acque, attraverso il principio di autoregolamentazione delle pratiche produttive e la responsabilizzazione delle autorità locali.

Nello spirito del disegno di legge, teso alla tutela di tutto l'ambiente idrico, l'articolo 3, al comma 2, dispone infatti che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e le amministrazioni interessate, siano individuati gli usi dell'ambiente idrico e le attività produttive che costituiscono «significative fonti diffuse di deterioramento delle acque di balneazione».

Codici di autodisciplina (vedi il comma 3 dell'articolo 3) di queste stesse attività saranno predisposti con regole adeguate alla gravità del deterioramento della qualità delle acque di balneazione attraverso l'azione promossa a questo fine dal Ministero dell'ambiente (d'intesa

con i Ministeri competenti) con gli enti e i soggetti che gestiscono pubblici esercizi, con le associazioni sindacali e imprenditoriali. Il comma 4 dell'articolo 3 così prosegue: «La mancata adozione di regole di autodisciplina o il non rispetto delle stesse deve formare oggetto di valutazione in tutti i procedimenti amministrativi autorizzativi e concessori riguardanti gli usi e le attività produttive in questione».

Il Ministero dell'ambiente (vedi il comma 3 dell'articolo 6 sulle competenze statali), deve anche assicurare, in connessione con il sistema informativo nazionale dell'ambiente, gli interventi di infrastrutturazione necessari alla elaborazione (in collaborazione con le Regioni, enti locali e autorità marittima) della mappa degli scarichi della costa diretti a mare e nei laghi, procedendo anche alla valutazione degli effetti ambientali di questi stessi scarichi.

Le Regioni e i comuni sono profondamente coinvolti dal disegno di legge al nostro esame, non solo per le «specifiche competenze attribuite dalla legge in materia sanitaria e di predisposizione dei piani di risanamento delle acque, quanto - come si legge nella relazione introduttiva - dagli indiscussi vantaggi socioeconomici che loro derivano dai flussi turistici connessi con l'uso di acque balneabili».

In particolare, l'articolo 7 al comma 1 indica le competenze regionali:

- a) la facoltà di ampliare la stagione balneare;
- b) la facoltà di adottare valori imperativi più restrittivi di quelli previsti dalla tabella dei requisiti di qualità delle acque di balneazione;
- c) la redazione e l'invio ai Ministri dell'ambiente e della sanità della mappa sia degli scarichi dei corsi d'acqua che dei punti di prelievo dei campioni per le relative analisi;
- d) la individuazione delle zone idonee alla balneazione in base ai risultati delle analisi;
- e) la facoltà di modificare la frequenza dei campionamenti (come è stabilito anche dall'allegato alla direttiva CEE sui requisiti di qualità delle acque e sulle frequenze minime di campionamento);
- f) la facoltà di richiedere deroghe ai requisiti di idoneità delle acque di balneazione indicati nella tabella allegata al disegno di legge e conforme ai valori guida e ai valori imperativi della tabella comunitaria in due sole occasioni richiamati dall'articolo 11 del disegno di legge al nostro esame, cioè quando si verificano condizioni meteorologiche o geografiche eccezionali e quando le acque di balneazione si arricchiscono naturalmente di talune sostanze.

La Regione ha inoltre la facoltà - punto g) dell'articolo 7 - di adottare varianti al piano regionale di risanamento delle acque, quando, come specifica il comma 1 dell'articolo 10, «è rilevato il deterioramento non occasionale o accidentale della qualità delle acque di balneazione, evidenziato dallo scostamento persistente nella stagione balneare dai valori-guida».

Il comma 2 dell'articolo 10, prevede che la variante adottata dalla Regione deve indicare: la prevedibile durata del fenomeno di deterioramento (punto a); la natura degli interventi finalizzati a ripristinare la qualità delle acque (punto b); le misure adottate o prevedibili per contrastare e contenere le fonti di inquinamento puntuali e diffuse che hanno causato il deterioramento delle acque (punto d).

Il Ministero dell'ambiente (terzo comma dell'articolo 10) esercita il controllo di compatibilità della variante.

In sede di adozione della variante stessa possono essere adottati, secondo il quarto comma dell'articolo 10, «provvedimenti temporanei e restrittivi per l'utilizzazione dei prodotti e per le pratiche produttive alle quali risalgono i fenomeni di deterioramento delle acque di balneazione».

Ho voluto sottolineare in sede di illustrazione delle competenze regionali l'articolo 10 relativo alle varianti al piano regionale di risanamento delle acque per richiamare l'attenzione sulla portata delle responsabilità e dei compiti della Regione relativamente al risanamento delle zone di balneazione. Tra le competenze regionali il richiamato articolo 7 prevede ancora: la programmazione di indagini locali periodiche e minuziose (punto *h*), come recita il comma 2 dell'articolo 9, «delle condizioni prevalenti a monte per le acque dolci correnti e delle condizioni dell'ambiente circostante per le acque lacuali e per le acque marine, allo scopo di determinare il profilo geografico e topografico, nonché il volume e la natura di tutti gli scarichi inquinanti o potenzialmente inquinanti e gli effetti che hanno in funzione della loro distanza dalla zona di balneazione».

Infine, l'articolo 7 prevede al punto *i*), tra le competenze regionali, anche la disciplina della partecipazione, dell'informazione e dell'educazione alla balneazione.

Nella responsabilizzazione delle autorità locali, che viene segnalata come uno dei punti principali di questo disegno di legge (comma 1 dell'articolo 8) le competenze comunali sono individuate come segue: delimitazione prima della stagione balneare e nel corso della stessa – ove occorra – delle zone che dagli esiti delle analisi non risultano idonee e l'apposizione, nelle zone interessate, della segnaletica di divieto (punti *a*, *b* e *d*); revoca a mezzo ordinanza del sindaco di questi stessi provvedimenti (punto *c*); immediata segnalazione ai presidi e servizi multinazionali di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione (punto *e*); promozione della partecipazione, informazione, educazione alla balneazione (punto *f*); pubblicità dell'analisi delle acque di balneazione (punto *g*).

Se l'autoregolamentazione delle pratiche produttive e la responsabilizzazione delle autorità locali sono tra i punti di forza della normativa che stiamo esaminando, altrettanto importante mi sembra (e pienamente corrispondente alla direttiva 76/160 della CEE) la promozione – secondo l'articolo 2 del disegno di legge – della partecipazione, informazione ed educazione alla balneazione.

Appare positiva la condizione posta alla concessione di eventuali contributi da parte dello Stato.

Si legge infatti al comma 2 dell'articolo 2 che i contributi sono destinati alla realizzazione di iniziative promosse dagli enti locali «la cui copertura sia assicurata, in misura non inferiore al 50 per cento dei costi, attraverso risorse acquisite da imprese, enti ed associazioni pubbliche e private interessate».

Certo è che l'esiguità della spesa autorizzata (200 milioni per il 1989, 300 milioni per il 1990 e il 1991), se messa a fronte anche solo con lo stesso elenco di comuni nei quali la balneazione è per lo meno

problematica (allegato alla relazione sul disegno di legge), dimostra, al di là della stagione di rigore che si è aperta, come proceda lentamente (o almeno così a me pare) quell'azione di promozione culturale che è indispensabile alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente e alla corretta puntuale applicazione delle leggi che si vanno via via varando.

Il terzo punto di maggior rilievo del disegno di legge è riferibile agli articoli 4 e 5 collegati alla tabella di cui all'articolo 1 del disegno di legge stesso che fissa i requisiti di qualità delle acque di balneazione in armonia con la tabella comunitaria (vedi allegato 4). In particolare, l'articolo 4 definisce le locuzioni tecniche: che cosa cioè si debba intendere per acque di balneazione; zona di balneazione e stagione di balneazione; parametri sia microbiologici che chimico-fisici applicabili alle acque di balneazione; periodo di campionamento; punto di prelievo; norme tecniche per i prelievi e metodi di analisi (vedi allegato 2 al disegno di legge); giudizio di idoneità delle acque di balneazione (vedi allegato 3 al disegno di legge). L'articolo 5 definisce i criteri per stabilire la qualità delle acque in relazione ai parametri microbiologici, chimici, fisici e chimico-fisici per ciascuno dei quali essa fissa valori guida ai quali tendere per la migliore tutela della salute e delle risorse ambientali; i valori imperativi, limite oltre il quale è proibita la balneazione e vengono messe in atto misure di risanamento.

Si collegano agli articoli 4 e 5: articolo 9, riferito ai controlli affidati alla responsabilità dei presidi e servizi multizonali (secondo l'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale); l'articolo 10 riferito al risanamento delle zone di balneazione; l'articolo 12 sulla riacquisizione delle zone di balneazione e l'articolo 13 sui requisiti di qualità delle acque transfrontaliere.

In conclusione, il disegno di legge nella fedeltà allo spirito e per molti articoli alla lettera della direttiva 76/160 CEE, la adegua alla situazione del nostro paese nell'intento di promuovere in modo diffuso l'azione di risanamento delle acque di balneazione e dell'ambiente idrico.

Il disegno di legge, infatti, per alcuni parametri (e in particolare per quelli microbiologici; per i coliformi totali; per i coliformi fecali e per gli streptococchi fecali) prevede valori più restrittivi (sia valori guida che valori imperativi) rispetto ai corrispondenti valori previsti dalla direttiva della CEE, per evitare il peggioramento delle acque di balneazione.

Inoltre, l'aggiornamento degli allegati alla legge che stiamo varando, a seguito di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche non può essere effettuato dallo Stato italiano - come stabilisce l'articolo 6, comma 1, lettera b) - senza sentire il Consiglio superiore di sanità e il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente e, comunque, senza alcuna possibilità di superare i valori imperativi stabiliti dalla tabella comunitaria.

Il limite che il disegno di legge pone al potere dello Stato in materia di aggiornamento degli allegati alla legge sui requisiti di qualità delle acque di balneazione (allegato 1) e sul giudizio di idoneità (allegato 3) potrebbero forse essere meglio esplicitati, rafforzando la locuzione «sentito» il Consiglio superiore di sanità.

A questo punto la rilevanza della norma finanziaria (articolo 14) è di tutta evidenza.

La norma si riferisce all'articolo 2 (Concorso del Ministero dell'ambiente per un contributo ai comuni ai fini delle iniziative di informazione ed educazione ambientale); all'articolo 6, comma 3 (interventi assicurati dal Ministero dell'ambiente in collaborazione con gli enti locali e le autorità marittime per interventi di infrastrutturazione necessari alla elaborazione della mappa degli scarichi della costa diretti a mare); all'articolo 10, comma 6 (per interventi di risanamento delle acque).

La norma finanziaria elaborata nel 1988 è chiaramente datata. D'altro canto la legge finanziaria attualmente all'esame della Camera dei deputati presso le Commissioni competenti, ha ridotto di 10 miliardi il finanziamento alla legge di cui stiamo parlando. Complessivamente si può quindi contare su 35 miliardi contro i 45 miliardi precedenti.

Dato questo ridimensionamento si rende necessario apportare emendamenti all'articolo 14 e di conseguenza ai riferimenti negli articoli 2, 6, 10.

Propongo una ripartizione che riformuli questi punti, rimettendomi ovviamente all'apporto della Commissione.

All'articolo 2 il comma 4 verrebbe modificato solo per i riferimenti temporali, prevedendo 200 milioni per il 1991 e 300 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

All'articolo 6 andrebbe sostituito il comma 4 con il seguente: «Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 11,2 miliardi per il triennio 1991-93, in ragione di lire 1,8 miliardi per il 1991 e di lire 4,7 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

All'articolo 10 il secondo periodo del comma 6 andrebbe sostituito con il seguente: «per tali finalità è autorizzata la spesa di lire 23 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 3 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993». All'articolo 14 andrebbero quindi modificati i riferimenti alle cifre di cui ai commi 1 e 2.

Si tratta, in sostanza, di far tornare i conti all'interno di una politica di rigore della spesa su cui credo nessuno dissenta. Se mai c'è solo da notare che la qualità della spesa trova in particolare nel risanamento dell'ambiente e in una corretta spesa sociale due punti di forza, anche questi difficilmente discutibili.

Non mi resta alla fine che esprimere parere favorevole sul disegno di legge la cui approvazione non sembra più possibile differire.

PRESIDENTE. Ringrazio in modo non formale la senatrice Ceccatelli, perchè ha svolto una relazione che credo possa essere presa ad esempio, in quanto è approfondita, puntuale e molto circostanziata.

Mi sembra però che dalla sua relazione emergano elementi che rendono problematica l'apertura della discussione generale in quanto attendono risposta da altre competenze: ad esempio la rimodulazione che si rende necessaria per la spesa deve avere l'assenso della 5^a Commissione, perchè altrimenti non possiamo procedere. So che con molta diligenza la senatrice Ceccatelli ha avuto dei contratti informali con esponenti della 5^a Commissione, ma è comunque sempre necessario un formale parere della stessa.

Pertanto, sarei dell'avviso di attendere questo parere prima di iniziare la discussione generale. Peraltro alla Commissione è stata avanzata una richiesta, anch'essa datata, che risale al 1989, da parte della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi, la quale richiede di essere ascoltata in ordine alle problematiche sottese da questo provvedimento; pertanto vorrei proporre alla Commissione, nelle more dell'attesa del parere della 5^a Commissione, di ascoltare la Confcommercio che ha espressamente chiesto di essere sentita e prendere spunto da ciò per aprire una serie di colloqui e di incontri con altre organizzazioni interessate, affinché si abbia una nozione più completa dei notevoli problemi concernenti questo provvedimento.

Sarei quindi dell'avviso, prima di iniziare la discussione generale che fatalmente non può tener conto di tutti gli elementi, di avviare una serie di audizioni brevi, nervose e sollecite su questo tema.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo a quanto hanno detto il Presidente e la relatrice Ceccatelli, che ha svolto una esposizione così completa che ci mette in condizione di riflettere sul provvedimento e di maturare l'esigenza di un ulteriore approfondimento e anche qualche modifica (per renderlo più attuale) da parte del Governo. Vi ringrazio molto e penso che sia opportuno, dopo aver ascoltato la Commissione bilancio, riprendere il discorso, avendo anche noi al Ministero riflettuto sulla esigenza di qualche approfondimento.

FABRIS. Signor Presidente, aderisco alla proposta da lei avanzata in ordine alla opportunità di rinviare la discussione generale dopo aver ricevuto indicazioni e riscontri anche dagli operatori e dagli enti coinvolti in questa materia. Vorrei solo chiedere che vengano convocate anche le Regioni che hanno le spiagge più esposte e che quindi dovranno tenere maggiormente presente questo provvedimento. Ritengo che l'apporto delle Regioni e degli enti locali, la loro presenza ed il loro parere su questa materia, sia assolutamente indispensabile.

PRESIDENTE. Non avevo nominato le Regioni ma ritenevo forse chiaro e sottinteso che sono i nostri primi interlocutori.

NEBBIA. Anche io sono d'accordo di utilizzare questo tempo intermedio per ascoltare i soggetti che hanno da dire qualcosa su un problema che li tocca da vicino. Vorrei rivolgere alcune domande al rappresentante del Governo, visto che trattasi di un disegno di legge di iniziativa governativa.

Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 è scritto che le Regioni hanno: «la facoltà di ridurre di un fattore due la frequenza dei campionamenti, ove ricorrano le condizioni indicate nell'allegato 1». Cosa vuol dire ridurre di un fattore due? Vuol dire fare più in fretta?

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Non sono in condizione di risponderle perchè dovrei ascoltare il parere dei funzionari estensori del testo.

CECCATELLI, *relatore alla Commissione*. Significa allungare il periodo.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Forse questo va contro una circolare che emanammo proprio per imporre le certificazioni dei campionamenti ed anche per mettere in guardia le Regioni che avevano inviato fino a quel momento informazioni basate su prelievi troppo poco frequenti; al contrario, con un'attività volta a ottenere campioni più frequenti, addirittura si introduceva la sanzione, se i campionamenti erano troppo poco frequenti, di non inserire i dati di quelle Regioni nel rapporto generale annuale. Pertanto, se la norma dell'articolo 7 da lei citata vuol dire che i prelievi possano essere «distanziati», ciò è incoerente con altre posizioni quasi contemporaneamente assunte ufficialmente dal Ministero.

NEBBIA. Se l'idea è quella di fare i campionamenti ogni due mesi o ogni quattro è ugualmente assurdo. Cosa vuol dire, che li facciamo a giugno e a ottobre?

La mia seconda osservazione riguarda la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7, dove si legge che le Regioni hanno: «la facoltà di richiedere le deroghe di cui all'articolo 11». Il discutibile – se così posso definirlo – articolo 11 (che parla di tutte le deroghe possibili, sulle quali entreremo in merito a tempo debito) inizialmente recita: «È eccezionalmente consentita la deroga...», alle Regioni, presumo, ma anche qualche altro soggetto ha facoltà di chiedere deroghe. Inoltre, chi è il soggetto che consente le deroghe? Credo che questi elementi vadano chiariti.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche in questo caso bisognerebbe ascoltare l'estensore del testo, ma probabilmente bisogna far riferimento alle direttive comunitarie che prevedevano richieste di deroghe da parte delle Regioni e l'accoglimento o meno da parte del Ministero. La previsione delle deroghe esisteva e risulta anche ragionevole in taluni casi.

NEBBIA. Poichè stiamo discutendo un provvedimento, ritengo che un chiarimento sia necessario.

Un mio terzo quesito riguarda l'articolo 4 dove, al punto f) del comma 1, è presente un aspetto abbastanza delicato. Si parla del «punto di prelievo». È indicato come il: «punto dove sono prelevati i campioni per le relative analisi; la distanza tra due punti di prelievo adiacenti non deve superare i due chilometri...». Suppongo che i due chilometri siano lineari lungo la costa ma credo sia opportuno chiarirlo poichè il problema determinante è la distanza dalla costa.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ritengo che i due chilometri siano da intendersi in lunghezza ma bisogna indicare a quale distanza dalla costa.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Nebbia per le sue richieste di chiarimento. Sono punti che ritengo saranno molto utili al Governo

dato che il Governo stesso ha preannunciato, tramite il sottosegretario Marinucci Mariani, di avere l'intenzione di riflettere sull'intera materia.

TORNATI. A questo punto, vorrei chiedere alla relatrice Ceccatelli ed al Governo per la prossima seduta in cui discuteremo del provvedimento, un supplemento di riflessione o di relazione su una questione che adesso vorrei richiamare. Questo disegno di legge risale al mese di dicembre del 1988. Dopo tale data sono diventati legge i provvedimenti in materia di difesa del suolo, di autorità dell'Adriatico, la revisione del Ministero della marina mercantile, con competenze più precise e più puntuali sul problema del mare; forse mi sfugge qualche altro nuovo provvedimento. Poichè ritengo che ci sia interesse sia da parte della relatrice che del Governo, vorrei chiedere di svolgere un esame comparato delle interrelazioni fra il disegno di legge oggi in discussione e gli altri provvedimenti in vigore, altrimenti rischiamo di spostare continuamente competenze e di creare sovrapposizioni. Ritengo che ciò possa agevolare anche la nostra discussione.

MARINUCCI MARIANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo il mio apprezzamento alla senatrice Ceccatelli per la completezza della relazione e a nome del Governo mi impegno a fornire ulteriori informazioni sul testo in esame.

PRESIDENTE. Prendo atto con soddisfazione che tutti riteniamo opportuno organizzare incontri con gli enti locali e regionali, con le categorie e con gli operatori interessati, che svolgeremo in tempi brevi. Come ha preannunciato il rappresentante del Governo, essendo questo provvedimento datato, sarà forse opportuna una parziale rivisitazione e pregherei il Governo di farci pervenire, in anticipo rispetto all'apertura della discussione generale, gli eventuali suoi diversi orientamenti e integrazioni. Per il momento non abbiamo tempi precisi ma mi auguro che nella discussione generale si potrà tenere conto dei nuovi intendimenti.

Propongo pertanto di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia»
(2372)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia». Prima di pregare il senatore Fabris di riferire alla Commissione sul disegno di legge, vorrei ricordare che manca il rappresentante del Governo. Due punti interrogativi gravano su questo disegno di legge, il primo ritengo sia collegato alla legge finanziaria, il secondo è collegato ad una deliberazione, per il momento dell'organo locale della Corte dei conti, sulla quale abbiamo ricevuto comunicazioni attraverso i giornali ma che credo debba essere tenuto ugualmente

presente nel proseguimento della discussione. Il pronunciamento in sede locale della Corte dei conti deve ancora avere un riscontro a livello nazionale da parte della stessa Corte dei conti.

Dopo queste due osservazioni, che ritenevo importante fare prima di aprire il dibattito sul disegno di legge, prego senz'altro il relatore Fabris di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MONTRESORI. Voglio rimarcare il comportamento del Governo, che è assente su un provvedimento di questa importanza.

PRESIDENTE. Per la verità ieri sera ho ricevuto delle telefonate dal Ministero dei lavori pubblici che preannunciavano alcune difficoltà perchè i diversi sottosegretari avevano oggi degli impegni. Però nel frattempo mi è stata anche segnalata l'opportunità - non essendo ancora in possesso di documenti contabili di orientamento su questo tema - che l'esame del provvedimento fosse rinviato. Se la Commissione ritenesse di rinviare la relazione del senatore Fabris possiamo anche optare per tale soluzione.

NEBBIA. Sarei favorevole ad un rinvio.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Penso che si debba dare un segno di serietà da parte del Parlamento su un tema di così grande importanza e così atteso sia da Venezia che dal mondo intero, in relazione a tutte le promesse che sono state fatte da enti, istituzioni, partiti politici e sindacati nel momento in cui si è detto no all'Expo in quanto, dicevano, Venezia non aveva bisogno di un evento così grande per essere aiutata: vediamo però che nel momento in cui si parla della sopravvivenza fisica della città, il Governo è assente. Sono dell'opinione che, proprio per dare un segno di serietà, possiamo svolgere la relazione rinviando la discussione al momento in cui avremo la presenza di un rappresentante del Governo, augurandoci che nel frattempo siano chiariti taluni passaggi circa la parte finanziaria del provvedimento. Ci auguriamo inoltre che in un quadro di conoscenze ben definito si possa nuovamente riportare all'attenzione il tema della salvaguardia di Venezia, che ha veramente bisogno di essere rilanciato. Pertanto, sarei dell'opinione di fare la relazione proprio per dire al Governo che il Parlamento non ha voluto frapporre ostacoli all'*iter* di un provvedimento che ritiene essenziale per Venezia. Per il prosieguo della trattazione è necessaria oltre alla presenza del Governo la chiarezza nell'impostazione finanziaria, affinchè si possano offrire delle certezze agli operatori e allo stesso Magistrato, alla Regione, alla provincia e ai comuni in modo che possano realizzare delle azioni efficaci sul territorio.

PRESIDENTE. Ascoltate le argomentazioni del relatore, esprimo parere favorevole allo svolgimento della relazione, anche come un segnale forte che vogliamo dare su questo problema.

Prego il senatore Fabris di riferire sul disegno di legge.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, egregi colleghi, la legge 29 novembre 1984, n. 798, recita, all'articolo 21: «Per la

realizzazione o' per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987».

Orbene nella tabella C allegata alla legge finanziaria 1989 era stata preventivata una spesa complessiva di 750 miliardi per tutta una serie di interventi che dopo e' encherò; di questi 750 miliardi, 250 miliardi erano stanziati per il 1990 e 500 miliardi per il 1991. Proprio a smentita di una serie di attenzioni dichiarate ma non suffragate da fatti concreti, i 750 miliardi previsti per il 1990 e il 1991 diventano con il provvedimento al nostro esame 550 miliardi, con una riduzione di 200 miliardi. Non solo, questa cifra così decurtata riguarda non più due anni, bensì tre.

Di questa decurtazione non posso che pensar male, sia come veneto sia come parlamentare italiano, perchè il problema di Venezia riguarda tutto il paese: l'esigenza della salvaguardia di Venezia è di tale importanza che mi meraviglio che il Governo abbia proposto un provvedimento di questo genere.

Fatta questa premessa e prendendo atto che al momento sono queste le disponibilità - fermo restando che dovremo vedere se con la legge finanziaria sarà possibile aumentare queste cifre (anche se è una speranza non suffragata da tutta una serie di segni che si stanno manifestando in questo periodo) - vorrei illustrare come la spesa di 550 miliardi venga ripartita tra lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia e i comuni di Venezia e Chioggia, con una ripartizione che risale alla legge precedente.

Gli interventi riguardano opere di competenza dello Stato per 256 miliardi e 670 milioni. Tale importo viene attribuito per 7 miliardi e 330 milioni al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per studi e ricerche sull'equilibrio idrogeologico e la salvaguardia ambientale; il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dispone già peraltro di 20 miliardi da un capitolo di spesa previsto da un'altra legge per cui ha a disposizione totalmente 27 miliardi e 330 milioni. 5 miliardi e 970 milioni vengono destinati al Ministero per i beni culturali e ambientali per interventi sulle opere architettoniche e i beni culturali di Venezia, 243 miliardi e 370 milioni sono destinati al Ministero dei lavori pubblici e quindi al Magistrato alle acque per opere in concessione: la somma stanziata per tutti i Ministeri è pertanto di 256 miliardi e 670 milioni.

Inoltre vengono assegnati alla regione Veneto 183 miliardi e 330 milioni, mentre ai comuni di Venezia e di Chioggia vengono assegnati 105 miliardi e 970 milioni; alla provincia di Venezia vengono assegnati 4 miliardi e 30 milioni per un totale di 550 miliardi.

Quali sono gli interventi che deve realizzare lo Stato, in amministrazione diretta e in concessione? Si tratta delle classiche voci di spesa che riguardano la situazione di Venezia e che in qualche modo si identificano con i seguenti indirizzi previsti già dal primo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 798 del 1984: in primo luogo: studi, progettazioni, sperimentazioni e opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna (lettera *a*); marginamenti lagunari (lettera *c*); opere per evitare il trasporto di petroli all'interno della laguna (lettera *l*); opere portuali e marittime a difesa del litorale (lettera *d*).

Inoltre si devono prevedere spese per il personale, per i servizi di vigilanza, antinquinamento, opere per il consolidamento e la sistemazione di ponti e canali, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali sfocianti in laguna. Da questo punto di vista, il quadro complessivo della situazione che riguarda le opere dello Stato coinvolge la cifra di circa 356 miliardi.

La Regione compie soprattutto opere che riguardano l'approvvigionamento idrico, i lavori di carattere igienico-sanitario, gli impianti di depurazione, mentre gli interventi della provincia riguardano riedizioni di interventi e di restauro e salvaguardia di patrimoni di competenza della provincia. I comuni di Venezia e Chioggia compiono iniziative e azioni riguardanti i loro centri storici.

La legge prevede una riduzione dello stanziamento, una riprecisazione delle somme destinate ai Ministeri, alla Regione, ai comuni ed alle province. Vengono ribaditi gli indirizzi, che poi sono quelli previsti dalla legge generale, le competenze, utilizzando il Ministero dei lavori pubblici - attraverso la direzione generale delle opere marittime -, il Magistrato alle acque, il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero per i beni culturali e ambientali. Sono i classici canali già utilizzati in precedenti operazioni e che vengono quindi riutilizzati con la assegnazione di queste somme.

Nella relazione preposta il disegno di legge si ricorda che fra le opere in concessione tre settori sono in concessione al Consorzio Venezia Nuova.

Questo è il senso del provvedimento, questo vogliono dire le tabelle allegate. Ribadiamo pertanto l'opportunità che queste somme vengano messe a disposizione, che si completi la sburocratizzazione della gestione di queste opere, che l'impegno non subisca ulteriori ritardi. Non possiamo che protestare per la diminuzione della spesa ma, in tempi di vacche magre, è meglio prendere quello che è possibile prendere; ciò nella speranza che si creino le condizioni per aumentare gli stanziamenti per la manutenzione e per la salvaguardia di un bene prezioso non soltanto per il Veneto e per l'Italia, ma per il mondo intero.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Fabris, per la sintesi, l'efficacia e la concisione della sua relazione. Come è già stato sottolineato, non è presente il rappresentante del Governo e penso che quindi non sia possibile dare avvio alla discussione generale.

Vorrei sottoporre una considerazione alla Commissione. Al di là delle osservazioni sulla decurtazione dei fondi e delle considerazioni condivisibili svolte dal relatore, ritengo che la Commissione ambiente non possa affrontare tale provvedimento non considerando assolutamente ciò che sta avvenendo a Venezia. Noi alimenteremmo canali di spesa, come li ha giustamente definiti il relatore, che sono ormai intasati. Il Parlamento deve giustamente preoccuparsi di esaminare la situazione, di farsi carico della concreta attuabilità provvedimenti che stiamo esaminando. Non è corretto erogare denaro per una situazione che allo stato non funziona, che riceve le critiche degli organi di giurisdizione e di sovrintendenza alla gestione finanziaria dello Stato,

come la Corte dei conti; sugli aspetti tecnici non sono mancati rilievi da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici comprenderne. Esiste una polemica aperta ma io non sono riuscito a capire bene i termini, taluni dicono che ha reso affermazioni di poca importanza, altri dicono che le preclusioni poste dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sono di oggettivo impedimento alla prosecuzione dei lavori.

La mia proposta, in questo caso, data la rilevanza del problema e la responsabilità che grava sulla nostra Commissione, è di controllare direttamente gli orientamenti e l'attuale stato di cose, affinché prima di stanziare 550 miliardi, che sono chiaramente insufficienti ma rappresentano pur sempre una cifra considerevole, la Commissione medesima sia messa in grado di giudicare, a ragione veduta, le proposte e di avanzare eventuali obiezioni. Sicuramente noi potremo audire il Consiglio superiore dei lavori pubblici per andare a fondo della questione, e sicuramente anche gli organi locali, in modo tale da affrontare questo problema con la dovuta serietà.

Chiedo scusa ai colleghi perchè, senza avere aperto la discussione generale, mi sono permesso di sottoporre alla Commissione questi orientamenti.

BOATO. Ho ascoltato le sue proposte, signor Presidente, che sono in totale coincidenza con quelle che anche io volevo avanzare. L'inizio dell'esame di questo provvedimento, che potrebbe risolversi anche in tempi rapidi, può rappresentare una occasione per la nostra Commissione per affrontare in modo adeguato la questione di Venezia rispetto ai problemi che lei ha ricordato.

Sarebbe auspicabile iniziare la prossima settimana una serie di audizioni. Penso che sia problematico invitare il Consiglio superiore dei lavori pubblici perchè è un organo consultivo del Ministero dei lavori pubblici, ma a norma di Regolamento noi possiamo ascoltare anche le autorità tecniche dei vari Ministeri. Ovviamente inviteremo le Regioni e gli enti locali.

A questo riguardo, proprio per la particolare delicatezza della vicenda veneziana è importante ascoltare non solo gli organi esecutivi, cioè le Giunte, ma anche una rappresentanza degli organi consiliari.

PRESIDENTE. Senatore Boato, poichè le consultazioni saranno di tipo informale, intendo convocare l'Ufficio di presidenza per approfondire l'argomento e per predisporre un calendario dei lavori e delle eventuali audizioni.

BOATO. Aderisco totalmente a questa decisione che auspico possa realizzarsi prima dell'inizio della discussione generale.

Vorrei aggiungere e ricordare che mi pare che alla Camera dei deputati la Commissione ambiente ha deliberato, prima delle ferie estive, una indagine conoscitiva sulla situazione veneziana.

PRESIDENTE. Noi stiamo programmando audizioni sullo specifico provvedimento.

BOATO. Ma forse vale la pena di sentire informalmente la segreteria della Commissione ambiente della Camera dei deputati per evitare duplicazioni nell'attività dei due rami del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè dobbiamo esprimerci in sede deliberante, vorrei chiarire che non si tratta di una indagine conoscitiva ma solo di una serie di audizioni.

MONTRESORI. Vorrei innanzi tutto ringraziare sia il senatore Fabris che lei, signor Presidente, poichè avete con poche parole messo in chiaro la inadeguatezza dei provvedimenti che stiamo discutendo e soprattutto il modo di affrontare il problema di Venezia, che è certamente il modo peggiore possibile, per vari motivi.

Ritengo che alcune audizioni possano svolgersi anche mediante sopralluoghi, per rendersi conto meglio della situazione.

Ritengo che gli enti locali possano essere incontrati nella loro sede naturale, proprio per dare rilevanza al problema.

ANDREINI. Concordo con la proposta di tenere audizioni dei soggetti istituzionali interessati. Si potrebbero anche subordinare i sopralluoghi in programma a Venezia e nella zona del delta del Po alla discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Un sopralluogo a Venezia può essere opportuno, ove si decida di intraprendere la via dell'indagine conoscitiva.

Prenderemo, comunque, una decisione al riguardo in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

In considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge n. 2372 ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA